

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE

Parallelamente a queste iniziative, è stato incessante, per tutto il 2017, lo sforzo diplomatico nei confronti della Corea del Nord, che nel 2018 ha prodotto i primi risultati per una soluzione della crisi nucleare, rappresentato dallo storico incontro tra i leader della due Coree avvenuto il 27 aprile 2018 dal summit con gli Stati Uniti svoltosi a Singapore il 12 giugno 2018.

Nel corso del 2017 per affrontare la grave minaccia rappresentata dalla Corea del Nord e dal suo programma di sviluppo delle armi di distruzione di massa e dei missili balistici si sono intensificati i tavoli di coordinamento in ambito internazionale. In ambito G7+ (che include Australia, Corea del Sud e la *Sanctions Policy Division* del Servizio esterno per gli Affari Esteri (SEAE) della Commissione Europea), per il contrasto delle attività finanziarie che riguardano la Corea del Nord e al fine di limitare l'accesso della Corea del Nord al sistema finanziario internazionale, sono state affrontate le questioni inerenti le c.d. *front companies* o *shell companies*, che attuano pratiche elusive delle sanzioni e che continuano a supportare le attività della RPDC.

Si è svolto invece a Washington, il 5 aprile 2018 il primo workshop G7 pubblico-privato sul finanziamento della proliferazione organizzato dai *G7 AML/CFT Financial Experts*. Scambio di informazioni tra autorità pubbliche e settore privato e indicatori di rischio specifici per individuare attività anomale e/o illecite correlate al finanziamento della proliferazione sono stati i temi discussi. Al workshop hanno partecipato anche intermediari finanziari italiani.

8.1.2 Il contrasto del finanziamento della proliferazione all'interno del FATF/GAFI: iniziative intraprese

Per tutto 2017 il FATF/GAFI^a ha espresso profonda preoccupazione per il rischio di finanziamento della proliferazione perpetuato dalla Corea del Nord. In tale contesto, il FATF/GAFI ribadito i suoi standard internazionali relativi al finanziamento della proliferazione e invitato i propri membri e tutte le giurisdizioni ad attuare efficacemente le relative raccomandazioni del FATF e le risoluzioni UNSC.

Il FATF/GAFI, nel giugno 2017, ha aggiornato la Raccomandazione 7 per riflettere i rischi in evoluzione connessi al finanziamento della proliferazione.

Il FATF/GAFI sottolinea che l'attuazione delle raccomandazioni del FATF è particolarmente rilevante per affrontare la minaccia di finanziamento della proliferazione proveniente dalla Corea del Nord. In particolare, i paesi dovrebbero applicare senza indugio le sanzioni finanziarie mirate contro individui e entità e potrebbero prendere in considerazione la possibilità di proporre nuove liste di individui e entità che soddisfino i criteri di designazione.

Inoltre, le autorità competenti nei vari paesi devono cooperare e coordinare per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e delle attività per il contrasto del finanziamento della proliferazione e condividere le informazioni rilevanti.

^a Financial Action Task Force: Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF-GAFI). Maggiori informazioni su www.fatf-gafi.org.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nel corso della riunione plenaria di febbraio scorso il FATF/GAFI ha continuato ad esprimere profonda preoccupazione per il rischio di finanziamento della proliferazione emerso dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) e sottolineato l'importanza di una robusta attuazione degli standard FATF per distruggere le attività finanziarie illecite della RPDC.

Nella plenaria di febbraio, aggiornate le linee guida sul finanziamento della proliferazione, che riflettono le ultime risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con lo scopo di aiutare i paesi a comprendere e attuare le sanzioni finanziarie sulla proliferazione e mitigare i rischi di evasione delle sanzioni e garantire che ogni paese disponga di meccanismi efficaci per prevenire le violazioni. Iniziative di formazione e assistenza tecnica sull'implementazione delle misure volte a contrastare il finanziamento della proliferazione si svolgeranno nel 2018.

Negli ultimi sei anni, il FATF/GAFI ha invitato i suoi membri e tutte le giurisdizioni ad applicare contromisure efficaci per proteggere i loro sistemi finanziari dalle minacce di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).

VIII.2 IRAN: L'IMPLEMENTAZIONE DEL JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION : STATO DELL'ARTE E IMPATTO DELLE NORMATIVE STATUNITENSI

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti dell'Iran, introdotto dalla risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nell'ambito della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è profondamente mutato in conseguenza dell'entrata in vigore del *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA)*, il Piano di azione comune globale siglato a Vienna il 14 luglio 2015 da Iran, Stati Uniti, Cina, Federazione Russa, Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea con lo scopo di porre sotto controllo il programma nucleare iraniano.

Il JCPoA ha acquisito valore giuridicamente vincolante a seguito della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – adottata all'unanimità il 20 luglio 2015 – che lo ha recepito. A seguito dell'Accordo, sono state rimosse le sanzioni relative ai settori bancario e assicurativo, petrolifero e petrolchimico, dei trasporti e cantieristico, su oro e metalli preziosi, e sono state cancellate le designazioni di oltre 550 persone fisiche e giuridiche. Le residue misure restrittive, a fronte del rispetto degli obblighi sottoscritti da parte iraniana, sono destinate ad essere progressivamente eliminate.

I 4 rapporti sull'attuazione del JCPoA del Direttore Generale dell'IAEA (*Agenzia internazionale per l'energia atomica*) pubblicati nel corso del 2017 – nonché i 4 resi noti nel corso del 2018 nei mesi di febbraio, giugno, agosto e da ultimo novembre – hanno confermato il generale rispetto da parte iraniana degli obblighi previsti dall'Accordo, facendo stato dell'attitudine collaborativa mostrata dalle autorità di Teheran.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE

Tuttavia, a seguito dell'annuncio del Presidente Trump dell'8 maggio scorso circa il ritiro degli USA dal *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*, l'Amministrazione statunitense ha avviato il ripristino delle sanzioni nei riguardi dell'Iran e delle aziende (americane e straniere) che operano con controparti iraniane. La decisione è stata formalizzata con l'adozione del *National Security Presidential Memorandum* firmato dal Presidente all'atto dell'annuncio. Contestualmente, sono state emesse dal Tesoro (OFAC) delle *Frequently Asked Questions (FAQs)* volte a specificare nel dettaglio le modalità di reintroduzione dell'impianto sanzionatorio. Rileva la circostanza che le Autorità statunitensi, malgrado l'annuncio del Presidente Trump e l'avviato ripristino delle sanzioni verso l'Iran, al 26 novembre 2018 non risultano avere attivato l'articolata procedura prevista dal JCPOA in caso di disputa sull'applicazione dell'accordo (*Dispute Resolution Mechanism*).

In particolare, il Dipartimento di Stato e il Tesoro hanno provveduto ad adottare le misure necessarie per il ripristino di tutte le sanzioni relative al nucleare - volte a colpire i settori vitali dell'economia iraniana - che erano state sospese da parte statunitense a partire dal 16 gennaio 2016 a seguito della sottoscrizione del JCPOA. Il ripristino delle sanzioni è avvenuto in due fasi, con periodi transitori, rispettivamente di 90 e 180 giorni. Ciò allo scopo di consentire agli operatori di attuare un'ordinata e graduale dismissione (*wind down*) delle loro attività verso le controparti iraniane.

Nel dettaglio, il 7 agosto è stata fissata la scadenza sono state reintrodotte sanzioni primarie e secondarie (queste ultime aventi effetto extraterritoriale) in relazione alle seguenti attività e settori:

- 1) acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote statunitensi;
- 2) commercio con l'Iran di oro o metalli preziosi;
- 3) vendita diretta o indiretta, fornitura o trasferimento da o verso l'Iran di grafite, metalli grezzi o semilavorati come alluminio e acciaio, carbone e software per l'integrazione di processi industriali;
- 4) transazioni significative connesse all'acquisto o alla vendita di rial iraniani o al mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori del territorio dell'Iran denominati in rial iraniano;
- 5) acquisto, sottoscrizione o facilitazione dell'emissione del debito sovrano iraniano;
- 6) settore automobilistico iraniano.

Il 5 novembre 2018 sono state invece ripristinate sanzioni primarie e secondarie (queste ultime aventi effetto extraterritoriale) in relazione alle seguenti attività e settori:

- 1) operatori portuali dell'Iran e dei settori della navigazione e della costruzione navale, comprese *IRISL* e *South Shipping Line Iran*;
- 2) transazioni petrolifere con, tra l'altro, la *National Iranian Oil Company (NIOC)*, la *Naftiran Intertrade Company (NICO)* e la *National Iranian Tanker Company (NITC)*, compreso l'acquisto di petrolio, prodotti petroliferi o prodotti petrolchimici dall'Iran;

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- 3) transazioni da parte di istituzioni finanziarie straniere con la Banca centrale dell'Iran e le istituzioni finanziarie iraniane designate ai sensi della Sezione 1245 del provvedimento *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012(NDAA)*;
- 4) fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata alla Banca centrale iraniana e a certe istituzioni finanziarie iraniane;
- 5) fornitura di servizi di sottoscrizione, assicurazione o riassicurazione;
- 6) settore energetico iraniano.

Oltre al ripristino delle sanzioni settoriali, il 5 novembre sono stati reinseriti nella lista *SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons)*, entro il 5 novembre 2018, circa 700 tra individui ed entità iraniani precedentemente rimossi dalla lista in connessione con il *JCPoA*. Tali designazioni includono individui ed entità riconducibili al Governo iraniano e a tutte le istituzioni finanziarie del Paese, inclusa la Banca centrale iraniana. Tutti i soggetti che conducano attività con individui od entità iraniani designati saranno soggetti a sanzioni secondarie statunitensi a partire dalla predetta data del 5 novembre. Le sanzioni secondarie si applicano per le attività compiute successivamente alle scadenze citate. I pagamenti ricevuti da un soggetto non-US e non-iraniano, anche alla fine del *wind down period*, non sono stati sanzionati soltanto se i correlati beni o servizi siano stati consegnati entro il periodo di transizione e se il relativo contratto sia stato stipulato prima dell'8 maggio. E' prevista una valutazione caso per caso da parte dell'*Office of Foreign Assets Control (OFAC)* per tutto quanto non indicato espressamente.

Da parte iraniana, Il Governo ha manifestato la volontà di continuare a rispettare l'accordo, purché le altre parti ancora vincolate al *JCPoA* tengano conto degli interessi nazionali della Repubblica Islamica. In particolare, il Governo di Teheran si attende chiari segnali da parte UE che le relazioni economiche in corso saranno mantenute. La scelta di proseguire la collaborazione con i firmatari europei dell'intesa è stata invece apertamente contestata dagli avversari politici del Presidente Rohani e accolta con scetticismo nelle dichiarazioni pubbliche della Guida Suprema Khamenei.

L'Italia si è espressa in favore del mantenimento dell'Accordo con l'Iran, confermando gli impegni assunti, considerato che esso contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. La prima conseguenza della reintroduzione delle sanzioni unilaterali americane all'Iran consiste nella creazione di un drastico disallineamento rispetto alle pertinenti sanzioni residue della UE (che si aggiunge al disallineamento già sussistente tra i regimi sanzionatori USA e UE nei riguardi della Federazione Russa). Ciò costituisce di per sé un importante motivo di rammarico per la UE, che ha sempre perorato la necessità di politiche sanzionatorie concertate da parte dei principali attori mondiali. L'aspetto più contundente è tuttavia costituito dal carattere extra-territoriale delle sanzioni secondarie statunitensi. Come evidenziato in più occasioni dall'Unione Europea, anche in relazione alle sanzioni americane verso la Federazione Russa, l'extra-territorialità, oltre a contrastare con uno dei principi-cardine della politica sanzionatoria UE, espone gli operatori europei a danni economici diretti e può indurli a rinunciare ad attività economiche potenzialmente remunerative. Le banche e le società europee vengono infatti a trovarsi al centro di un conflitto normativo, tra la norma



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE

europea, che ha rimosso le sanzioni preesistenti al JPCoA e autorizza, a tutt'oggi, ad operare nei riguardi dell'Iran, e una norma statunitense, che richiede, pena l'imposizione di sanzioni, la cessazione della quasi totalità delle attività economiche con controparti iraniane. A prescindere dal carattere espressamente extraterritoriale delle sanzioni, vanno tenuti presenti, inoltre, gli effetti indiretti delle misure restrittive sul comportamento degli operatori europei, inclusi quelli italiani, in termini di *over-compliance* e *de-risking* (anche da parte degli istituti di credito, che stanno drasticamente riducendo, se non evitando del tutto, finanziamenti e garanzie bancarie per operazioni verso l'Iran).

Il 7 agosto 2018 sono entrate in vigore le prime contromisure elaborate in ambito UE. In particolare è stato modificato il mandato per i prestiti esterni della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) al fine di inserire l'Iran nei Paesi ammissibili ai suoi finanziamenti e, al contempo, è stata conclusa la procedura per l'emendamento dell'Annesso del c.d. "Regolamento di Blocco", strumento volto a mitigare gli effetti delle sanzioni extraterritoriali di Paesi terzi su persone fisiche e giuridiche della UE.

8.2.1 Il residuo quadro sanzionatorio dell'Unione Europea

Il quadro sanzionatorio europeo di riferimento in materia, costituito dal Regolamento UE 267/2012 e dalla Decisione PESC del Consiglio 2010/413, è stato modificato tre volte nel corso del 2017: in data 16 gennaio, con la Decisione (PESC) 2017/83 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/77; in data 8 giugno, con la Decisione (PESC) 2017/974 ed il Regolamento (UE) 2017/964; ed infine il 23 giugno tramite la Decisione di Esecuzione (PESC) 2017/1127 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1124.

Nell'ambito del Regolamento (UE) 267/2012, come modificato a seguito del JCPoA, rimangono in vigore alcune misure restrittive relative a determinate tecnologie, ai software e ai beni *dual use*, l'embargo su armi e missili balistici, nonché misure individuali (*asset freeze/visa ban*) per le persone fisiche e giuridiche designate (con cui è di fatto preclusa ogni attività commerciale).

Le misure restrittive dell'Unione Europea verso l'Iran per violazione dei diritti umani (Decisione PESC 2011/235 e Regolamento 359/2011 e s.m.i.) sono invece rimaste immutate in quanto non incluse nell'ambito del negoziato del JCPoA. Tale regime sanzionatorio include il divieto di esportazione di materiali utilizzabili per la repressione interna e per l'intercettazione delle comunicazioni e misure individuali di *asset freeze* e *visa ban* verso i soggetti listati (circa 82 individui, tra cui personalità nei settori della polizia, intelligence e giustizia, e una entità). Tali restrizioni sono state annualmente rinnovate, da ultimo il 12 aprile 2018 tramite il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/565 e la Decisione (PESC) 2018/568, che ne hanno esteso la validità fino al 13 aprile 2019.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

VIII.3 LE MISURE RESTRITTIVE RELATIVE AD AZIONI CHE COMPROMETTONO O MINACCIANO L'INTEGRITÀ TERRITORIALE, L'INDIPENDENZA E LA SOVRANITÀ DELL'UCRAINA

Nel corso del 2017 e del 2018, data l'assenza di sviluppi positivi sul terreno e nell'attuazione degli *Accordi di Minsk*, le misure restrittive dell'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa sono state ulteriormente rinnovate, riconfermando i quattro pacchetti sanzionatori adottati nel 2014:

- misure economico-finanziarie (c.d. settoriali) adottate in considerazione delle azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina (Regolamento (UE) 833/2014) e s.m.i.;
- sanzioni individuali (*travel ban e asset freeze*) in risposta alla perdurante minaccia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina (Regolamento (UE) 269/2014) e s.m.i.;
- misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili di appropriazione indebita o di malversazione di fondi pubblici dell'Ucraina (Regolamento (UE) 208/2014) e s.m.i.;
- misure restrittive adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (Regolamento (UE) 692/2014) e s.m.i..

Per quanto riguarda le misure economiche settoriali (Regolamento (UE) 833/2014, e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio UE del marzo 2015 ha collegato, anche su iniziativa italiana, la durata dell'attuale regime sanzionatorio alla piena attuazione degli *Accordi di Minsk*, che prevedono il cessate il fuoco e il completo ritiro delle armi, nonché il compimento di un percorso di riforme elettorali e costituzionali in Ucraina. Tali sanzioni economiche – originariamente in scadenza a giugno 2015 – sono state oggetto di successivi rinnovi, e sono state da ultimo prorogate con Decisione (PESC) 2018/964 del Consiglio, del 5 luglio 2018 fino al 31 gennaio 2019.

Il contenuto delle misure restrittive settoriali non è invece stato oggetto di interventi di modifica in occasione dei rinnovi e sono quindi rimasti in vigore l'embargo sugli armamenti e i materiali correlati, le misure sui beni *dual-use*, le restrizioni finanziarie e i divieti relativi alla fornitura di materiali e alta tecnologia nel settore petrolifero (prospezione ed estrazione di petrolio in acque profonde, nell'Artico o per il petrolio di scisto).

In considerazione della perdurante minaccia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina, le misure restrittive individuali previste dal Regolamento (UE) 269/2014, così come successivamente modificato e integrato, sono state da ultimo rinnovate fino al 15 marzo 2019 con Decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio del 12 settembre 2018. Tali misure individuali includono *travel ban* e *asset freeze*, e sono attualmente in vigore per 155 persone e 44 entità.

Anche le misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini (Regolamento (UE) 208/2014 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni), sono state più volte prorogate, da ultimo fino al 6 marzo 2019



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE

con Decisione (PESC) 2018/333 del 5 marzo 2018. Rimangono congelati i beni di 13 persone riconosciute responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini.

In relazione, infine, alle misure restrittive adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (Regolamento (UE) 692/2014, così come successivamente modificato e integrato), con Decisione (PESC) 2018/880 del Consiglio del 18 giugno 2018 è stato deliberato un rinnovo annuale fino al 23 giugno 2019, senza apportare alcuna modifica nel merito del regime sanzionatorio. In assenza di cambiamenti nello status della penisola, sono rimasti quindi inalterati il divieto di importare nella UE merci provenienti dalla Crimea e da Sebastopoli nonché di fornire assistenza finanziaria in connessione con tali attività; il divieto di esportare in Crimea e a Sebastopoli attrezzature e tecnologie e di prestare servizi nei settori infrastrutturali dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia nonché per lo sfruttamento di petrolio, gas e minerali; il divieto di nuovi investimenti nel settore immobiliare a favore di persone giuridiche o entità con sede in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di fornire servizi o assistenza direttamente correlati ad attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di accedere o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea alle navi che forniscono servizi di crociera.

L'IMPATTO DEL *COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES SANCTIONS ACT* SUL QUADRO SANZIONATORIO EUROPEO

Il quadro sanzionatorio vigente nei confronti della Russia nel corso del 2017 si è ulteriormente inasprito con l'entrata in vigore il 2 agosto 2017 del *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (Act), che ha modificato il quadro sanzionatorio americano previgente nei confronti della Russia, approvato dall'Amministrazione Obama in relazione alla crisi ucraina. L'intervento è stato giustificato quale reazione per le interferenze russe nella campagna presidenziale americana del 2016.

In primo luogo il provvedimento aggrava le sanzioni primarie, ovvero quelle applicabili esclusivamente nei confronti delle "U.S. person or within US", vigenti con riferimento all'accesso al mercato dei capitali per le gli enti finanziari e altri soggetti attivi nel settore russo dell'energia. In secondo luogo la legge espande in modo significativo le sanzioni statunitensi sul settore petrolifero russo.

Il provvedimento assume rilevanza in ambito europeo dal momento che alcune disposizioni dell'Atto (225, 226, 228, 231, 232, 233 e 236) - risultando rivolte ad *any person* e non riferendosi esclusivamente alla giurisdizione statunitense, risultano suscettibili di applicazione extra-territoriale, ovvero applicabili nei confronti di qualsiasi individuo e/o entità giuridica ("any person"), al di fuori dalla giurisdizione americana, che si trova in una delle casistiche previste dalla normativa.

Il provvedimento - adottato in assenza di un previo raccordo con i partner europei - genera, per la prima volta, un disallineamento rispetto al pertinente regime sanzionatorio dell'Unione Europea, potendo avere in sostanza come effetto indiretto quello di colpire anche gli operatori europei oltre che, a dispetto della norma, la Russia.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

VIII.4 LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA LIBIA

Il quadro sanzionatorio *ONU* attualmente vigente nei confronti della Libia prevede le seguenti misure restrittive: embargo sulla vendita di armi e sulla fornitura dell'assistenza tecnica e finanziaria attinente a tali materiali da parte degli Stati membri verso la Libia e viceversa (*two-way arms embargo*), restrizioni all'ammissione e transito nel territorio degli Stati membri dei soggetti listati (*travel ban*), congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti listati (*asset freeze*), obblighi di vigilanza nei rapporti commerciali con entità libiche, restrizioni nelle transazioni commerciali e nel settore dei trasporti, ispezioni per prevenire l'esportazione illecita di petrolio.

Nel corso del 2018 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato due rilevanti risoluzioni:

- Risoluzione n. 2420 dell'11 giugno 2018, che ha prorogato fino al giugno 2019 l'autorizzazione alle ispezioni in alto mare al largo delle coste libiche di navi sospettate di trasportare armi da e verso la Libia in violazione del relativo embargo.
- Risoluzione n. 2441 del 5 novembre 2018, che proroga di quindici mesi l'impianto sanzionatorio sulla Libia e l'autorizzazione agli Stati membri a ispezionare in alto mare navi sospettate di trasportare, caricare, scaricare greggio e prodotti petroliferi raffinati illecitamente esportati dalla Libia. La Risoluzione estende al-tresì il mandato del Panel di Esperti sino al 15 febbraio 2020. Il Comitato sanzioni delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato in più occasioni l'elenco dei soggetti (imbarcazioni, entità, individui) sanzionati. Di particolare rilevanza la designazione, il 7 giugno 2018, di 6 individui coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Gli ultimi emendamenti hanno portato a 28 individui e 2 entità il totale dei destinatari di misure restrittive.

Il quadro sanzionatorio UE verso la Libia, disciplinato dalla Decisione (PESC) 2015/1333 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/44, da ultimi modificati tramite la Decisione di Esecuzione (PESC) 2018/1465086 del 28 settembre 2018 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1285870 del 24 settembre 2018, include le seguenti misure restrittive: embargo su armamenti, equipaggiamenti militari e ogni materiale paramilitare e non che potrebbe essere usato per la repressione interna; divieto di fornitura di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari o l'uso di armamenti; congelamento di fondi e risorse economiche e restrizioni all'ammissione nel territorio dell'Unione Europea per soggetti listati; obbligo degli Stati Membri di imporre ai propri cittadini vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia; misure nel settore dei trasporti; restrizioni all'esportazione di natanti e gommoni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti; restrizioni relative al trasporto navale di petrolio greggio proveniente dalla Libia. Le misure sanzionatorie UE sono riesaminate, modificate o abrogate in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alcune misure restrittive individuali (tre designazioni autonome UE) sono soggette a rinnovo ogni sei mesi (sono state da ultimo prorogate fino al 2.04.2019 con Decisione (PESC) 2018/1465 del Consiglio del 28 settembre 2018).



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE

Con successivi Regolamenti di esecuzione sono state aggiornate le liste dei soggetti sottoposti a sanzioni, e delle imbarcazioni a cui si applicano divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia, all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione e alla prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi.

IL PANEL DI ESPERTI - LIBIA

Nel 2017 la Svezia ha detenuto la Presidenza del Comitato Sanzioni Libia, mentre all'Italia è stata attribuita la Vice Presidenza, passata ai Paesi Bassi a partire dall'1 gennaio 2018.

Il 7 e 8 novembre 2017 il *Panel* di Esperti che assiste il Comitato Sanzioni Libia ha incontrato in Italia le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità nazionali competenti per i diversi aspetti del regime sanzionatorio. La missione del Panel, che ha fatto seguito alle analoghe visite svolte nel gennaio e nel luglio 2015, si poneva l'obiettivo di acquisire aggiornati elementi sull'interpretazione nazionale della situazione in Libia e sull'attuazione da parte italiana del regime sanzionatorio istituito ai sensi delle Risoluzioni 1970 (2011) e seguenti, con particolare riguardo alle misure di embargo sulle armi, congelamento di beni e di risorse economiche e contrasto all'esportazione illecita di greggio e di prodotti petroliferi raffinati. Il Panel mirava inoltre ad approfondire la questione dei traffici illeciti legati all'immigrazione irregolare e dei connessi canali di finanziamento delle reti criminali in Libia.

VIII.5 LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA SIRIA

Il vigente quadro sanzionatorio dell'Unione Europea nei confronti della Siria (Regolamento (UE) 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modificazioni) comprende diverse misure restrittive, tra cui:

- embargo su armamenti, materiali correlati e attrezzature per la repressione interna;
- embargo su apparecchiature o software per il controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche;
- restrizioni al commercio di petrolio greggio e prodotti petroliferi, tecnologie per il settore *oil & gas*, beni *dual-use*, metalli preziosi;
- restrizioni alla fornitura di supporto finanziario, sia pubblico che privato, per operazioni commerciali in Siria;
- divieto di concedere prestiti, garanzie o altre forme di assistenza finanziaria al Governo di Damasco; restrizioni al diritto di stabilimento, o ad altre forme di collaborazione, con istituti di credito siriani; limitazioni all'accesso negli aeroporti UE di aeromobili siriani e obbligo di ispezione, a certe condizioni, per cargo siriani;
- congelamento di beni e risorse economiche di soggetti listati e restrizioni all'ammissione nel territorio dell'Unione Europea di persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

In considerazione dell'aggravarsi della situazione in Siria, le sanzioni UE sono state progressivamente inasprite sia in senso oggettivo (ampliamento dei settori colpiti da embargo) che in senso soggettivo (ampliamento delle liste di soggetti sottoposti ad *asset freeze* e *travel ban*). Contestualmente, alle misure restrittive sono state affiancate deroghe umanitarie sostanziali volte a salvaguardare la popolazione civile e favorire il ripristino dell'attività economica. Il 28 maggio 2018, con Decisione (PESC) 2018/778, il Consiglio ha ulteriormente prorogato le misure restrittive esistenti verso la Siria fino all' 1 giugno 2019. Attualmente la lista di soggetti sottoposti a misure restrittive include 259 persone e 67 entità.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) 36/2012

Nel corso del 2018 sono stati emanati 3 atti di modifica e attuazione del Regolamento (UE) 36/2012 del Consiglio. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 2018/282 del 26 febbraio 2018, due nuovi individui sono stati aggiunti all'elenco delle persone soggette a misure restrittive. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/420 del Consiglio del 19 marzo 2018 ha aggiornato alcune voci dell'elenco dei soggetti sanzionati e aggiunto quattro nuovi individui per l'impiego di armi chimiche. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/774 del 28 maggio 2018 ha aggiornato e modificato le voci relative a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Per quanto attiene alle Nazioni Unite, mentre continuano a non essere previste misure sanzionatorie, in considerazione della perdurante gravità della situazione in Siria nel corso del 2018 sono state adottate le seguenti risoluzioni:

- Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2347 (2017) del 24 marzo 2017 che condanna la distruzione di siti archeologici e dall'importante valore storico-culturale, richiedendo agli Stati Membri di prendere le adeguate misure atte a prevenire il traffico d'opere d'arte, includendo quelle provenienti dalla Siria;
- Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2393 (2017) del 17 dicembre 2017 che, reitera la richiesta a tutte le parti in causa dell'immediato rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, prorogando fino al 10 gennaio 2019 le previsioni dei paragrafi 2 e 3 della risoluzione 2165 (2014) sull'utilizzo da parte delle agenzie umanitarie ONU di determinati corridoi per il trasporto degli aiuti e del sistema di monitoraggio delle consegne di aiuti umanitari;
- Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2401 (2018) del 24 febbraio 2018, che reitera la richiesta a tutte le parti del rispetto degli accordi esistenti sul cessate il fuoco e richiede l'immediata cessazione delle ostilità sul terreno.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL'ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE**LE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E DEI TRANSITI VERSO IRAN, SIRIA, RUSSIA E COREA DEL NORD**

Nel corso del 2017, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), attraverso le sue strutture centrali e territoriali, ha svolto, tra le altre, attività specifiche di:

- contrasto ai traffici illeciti di prodotti a duplice uso, di beni utilizzabili nello sviluppo di armi di distruzione di massa e di altri beni rilevanti ai fini strategici;
- prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio;
- prevenzione e contrasto delle attività riconducibili al finanziamento del terrorismo;
- controllo dei flussi commerciali finalizzato a garantire il rispetto delle misure restrittive e dei regimi sanzionatori istituiti dall'Unione Europea.

In particolare, l'ADM, in qualità di componente del Comitato di Sicurezza Finanziaria, e partecipando alle attività della Rete Esperti ad esso collegata, tramite suoi funzionari in servizio presso l'Ufficio Analisi dei Rischi e l'Ufficio Intelligence di questa Direzione Centrale, ha contribuito alla discussione ed alla costituzione della posizione nazionale sulle materie in argomento.

Detta partecipazione fattiva ha altresì consentito di consolidare il sistema di controllo delle operazioni transfrontaliere, portando all'inserimento, ovvero alla modifica, di specifici profili di rischio all'interno del Circuito Doganale di Controllo, finalizzati all'identificazione e al successivo controllo delle operazioni doganali di maggior interesse e che presentavano caratteristiche tali da essere classificate "a rischio" per gli aspetti di controproliferazione, prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, o che potessero far sospettare una possibile violazione dei regimi sanzionatori imposti da specifiche misure restrittive, unionali o derivanti dall'adozione di specifiche risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

A mero titolo esemplificativo, per quanto attiene quest'ultimo ambito si evidenziano le attività poste in essere per il controllo delle esportazioni e dei transiti verso Iran, Siria, Russia e Corea del Nord, Paesi verso i quali si è concentrata l'attenzione nel corso dell'anno 2017. In particolare, verso la Corea del Nord, c'è stato un progressivo inasprimento del sistema sanzionatorio, al quale ha corrisposto un adeguamento dei profili di rischio implementati nel Circuito Doganale di Controllo, atto a garantire il pieno rispetto delle misure restrittive in essere.

Altro ambito di controllo, nel quale sono state poste in essere le dovute iniziative, è quello finalizzato ad evitare l'attuazione di condotte configurabili come "messa a disposizione di risorse economiche" a favore di persone fisiche o giuridiche designate nei vari regolamenti UE, in quanto destinatari di misure di "asset freezing" per frenarne l'attività o il finanziamento nel settore della proliferazione delle armi di distruzione di massa. A tal riguardo, una costante e mirata attività di verifica è stata svolta, anche nell'anno in questione, sulle operazioni doganali di esportazione e transito verso paesi terzi assoggettati a misure restrittive oggettive e soggettive. In questo settore rimane forte la sinergia tra i profili di rischio implementati nel CDC sulla base delle caratteristiche merceologiche dei prodotti in esportazione o in transito e quelli operanti sulla base delle specifiche destinazioni a maggior rischio.

A questi vanno poi affiancati specifici profili di rischio finalizzati ad identificare le spedizioni di prodotti o beni che, pur se non direttamente connessi alla proliferazione, sono di vietata esportazione verso determinati Paesi, nei cui confronti la Comunità internazionale ha inteso porre in essere misure derivanti da uno stigma di condotte proliferanti o connesse al mancato rispetto dei diritti umani. In tale categoria ricadono, ad esempio, le restrizioni nei confronti dei beni di lusso destinati in Corea del Nord o Siria, ed alcune

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

restrizioni nei confronti di materiali o prodotti verso l'Iran, adottate in applicazione del Reg. UE 267/2012.

È altresì proseguita anche nell'anno in considerazione l'attività di monitoraggio delle operazioni doganali di esportazione e di transito, verso paesi ad alto rischio di proliferazione e assoggettati a misure restrittive, con la conseguente selezione per il controllo di esportazioni di prodotti che, pur non essendo vietati, avrebbero potuto – alla luce delle informazioni disponibili e in considerazione del soggetto estero destinatario – contribuire ad attività controindicate nel settore.

Sono stati inoltre monitorati i cd. transshipment sul territorio doganale, al fine di impedire che merce potenzialmente utilizzabile a fini di proliferazione di armi di distruzione di massa potesse giungere a destinatari situati in Paesi colpiti da re-gime sanzionatorio.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

IX. IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E ANALISI DEL RISCHIO IN ITALIA

IX.1 IL QUADRO ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE ED EUROPEO

L'applicazione di misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea svolge un ruolo centrale nell'insieme delle misure poste in essere dalla comunità internazionale per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo.

Nell'ambito delle Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (CdS) che costituiscono il quadro di riferimento fondamentale sono:

la Risoluzione 1267 (1999)^a, che impone l'adozione di misure di congelamento verso soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al Qaeda e ai Talebani, individuati dal Comitato sanzioni 1267 istituito presso il CdS sulla base di proposte di designazione dagli Stati membri;

la Risoluzione 1373 (2001), che ha ampliato la portata del sistema delle liste di persone sospettate di sostenere o appartenere a organizzazioni terroristiche e prevede il congelamento dei beni a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica, rimettendo ai singoli Stati il potere di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo.

L'Italia, nell'ambito del mandato ricoperto come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel corso del 2017 ha apportato un contributo determinante all'approvazione di più di 20 Risoluzioni in seno al Consiglio in tema di contrasto al terrorismo e al finanziamento del terrorismo.

Si segnalano, per la specifica rilevanza, in particolare le tre seguenti:

- la Risoluzione 2341 (2017), diretta a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, che sottolinea la centralità delle attività di scambio di informazioni e di collaborazione tra Stati, e tra Stati e Autorità;

^a Cui sono seguite, in ordine temporale, le Risoluzioni: 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2253 (2015), 2331 (2016).

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- la Risoluzione 2347 (2017), che, nel condannare la distruzione di siti di rilevanza archeologica, storica e culturale messa in atto da gruppi terroristici, invita gli Stati Membri a proporre ulteriori designazioni di individui e gruppi attivi nel traffico di opere d'arte e beni culturali;
- la Risoluzione 2368 (2017), che, nel riaffermare l'importanza dell'integrale applicazione delle misure di embargo, congelamento dei beni e divieto di viaggio nei confronti di tutti gli individui e le entità designate, invita gli Stati Membri a collaborare in relazione al fenomeno del rientro dei c.d. *foreign fighters*, parimenti al loro transito o ricollocamento da uno Stato Membro all'altro.

L'Unione europea ha dato attuazione alle suddette Risoluzioni con:

- la Decisione (PESC) 2016/1693 del 20 settembre 2016, modificata da ultimo con la Decisione (PESC) 2017/1570 del 14 settembre 2017, e con il Regolamento (CE) 881/2002 (da ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1834 della Commissione del 9 ottobre 2017) introducendo misure supplementari che includono il congelamento dei beni da applicare alle persone fisiche o giuridiche e agli organismi che soddisfano i criteri pertinenti, al fine di rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata da ISIL (Daesh) e Al Qaeda, recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni Unite e i successivi aggiornamenti;
- la Posizione Comune 931/2001/PESC, e il Regolamento (CE) 2580/2001 (da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio del 13 novembre 2017) - che prevedono l'applicazione delle misure di congelamento a una lista di soggetti individuati all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri.

IX.2 L'ISIL^b NEL QUADRANTE SIRO-IRACHENO E LE SUE FONTI DI FINANZIAMENTO

Nel corso del 2017 gli sforzi collettivi messi in campo dalla Coalizione anti-ISIL hanno consentito di sconfiggere militarmente *Daesh* in Iraq e ridurre considerevolmente l'estensione territoriale in Siria. Il 98% del territorio controllato da *Daesh* nel 2015 e 8 milioni di persone sono stati liberati dal suo giogo. In Iraq, tuttavia, malgrado la proclamazione nel dicembre 2017 della vittoria contro il sedicente Stato islamico, sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza in alcune aree del Paese. In Siria, *Daesh* ha mantenuto una presenza territoriale nella Valle dell'Eufrate e lungo il confine siro-iracheno.

Il flusso di *foreign fighters* in entrata nel quadrante siro-iracheno si è pressoché arrestato, mentre quello dei rientri si è mantenuto stabile (e comunque limitato dai rafforzati controlli

^b The Islamic State of Iraq and the Levant.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

IX. IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E ANALISI DEL RISCHIO IN ITALIA

alle frontiere dei Paesi frontalieri di Iraq e Siria), alimentato dalle sconfitte militari di *Daesh* e dalla disillusione che ne è scaturita. La perdita di controllo su terreno e popolazione subita dal sedicente Califfato, ed il *targeting* deliberato delle figure dirigenti da parte della Coalizione hanno avuto un impatto anche sulla struttura gerarchica del *network* del gruppo, indebolendone le capacità organizzative.

La sconfitta militare sul campo ha comportato la perdita sostanziale delle tradizionali fonti di reddito di *Daesh*, in particolare connesse al traffico di idrocarburi e alle estorsioni, che l'organizzazione traeva dai territori da essa controllati. Nella sua nuova riconfigurazione *ISIS* si sta rivolgendo ad attività di tipo criminale come rapine, estorsioni, rapimenti e traffici di beni rubati. Le donazioni rappresentano ulteriori entrate per l'*ISIS* e ciò ha indotto la comunità internazionale a una maggiore attenzione volta a evitare l'abuso di associazioni culturali e organizzazioni non governative nella raccolta di fondi. Per ciò che concerne la movimentazione dei fondi, si è registrato l'uso di servizi on-line per il trasferimento di fondi che importano l'assenza di misure di adeguata verifica. Facilitatori sono anche impiegati per trasferimenti fisici di fondi con il fine di evitare verifiche.

Il quadro sopra descritto è confermato anche a livello internazionale sulla base dell'analisi che il *GAFI* effettua circa le risorse finanziarie dell'*ISIS*^c.

Si conferma la transizione dell'*ISIS* da un'organizzazione terroristica basata sul territorio a un'organizzazione che opera principalmente attraverso attività clandestine in modo tale da riavvicinarsi ad altre organizzazioni terroristiche. Si ritiene, da parte della Russia, che l'*ISIS* riceve assistenza materiale da gruppi terroristici africani affiliati ad *Al-Qaeda*, tra cui Ansar al-Shariah, Okba Ibn Nafaa e Al-Shabaab al-Mujahedin. Infine su base di dati di intelligence, la Turchia ritiene che l'*ISIS* stia riciclando nei territori limitrofi (Iraq ad esempio) i propri fondi in attività quali hotels, ospedali, aziende agricole ed automobili.

Il traffico di beni culturali e di reperti archeologici trafugati da siti e musei in Iraq e Siria continua ad avere rilevanza, come testimoniato da indagini di *EUROPOL* e di altre autorità nazionali. Alcuni casi si sono registrati in Spagna relativamente a reperti provenienti dalla Cirenaica (sotto il controllo dell'*Isil* dal 2011 al 2016).

L'aggiornamento dell'*ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing* è atteso nel corso della Plenaria di Giugno 2018 del *GAFI*.

^c *ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing*, Febbraio 2018.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IX.3 I RISULTATI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7

In continuità con l'agenda della precedente Presidenza giapponese, sotto la quale era stato adottato a maggio 2016 a Sendai dai Ministri finanziari l'*Action Plan on Combatting the Financing of Terrorism*, la Presidenza italiana ha cercato di rafforzare il *framework* internazionale per il contrasto al finanziamento del terrorismo, approfondendo alcune priorità:

- 1) sulla base dei recenti progressi ottenuti attraverso il lavoro del *Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI)*, i paesi G7 si sono impegnati a migliorare lo scambio di informazioni a livello domestico e internazionale, e la cooperazione tra Unità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo nei paesi G7 (e.g. forze di polizia);
- 2) il G7 si è inoltre impegnato a lavorare per il rafforzamento della partnership tra settore pubblico e privato nell'ambito del miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni;
- 3) al fine di rendere più rapido ed efficiente l'attuale meccanismo di adozione e attuazione delle sanzioni finanziarie (e.g. misure di *listing* e congelamento), i paesi G7 si sono fatti promotori di una più ampia collaborazione in materia, co-sponsorizzando le liste proposte dalle Nazioni Unite, tenendo conto delle liste definite su base nazionale da parte dei paesi G7 e rafforzando la capacità di rispondere tempestivamente a richieste di congelamento di fondi e di risorse economiche di determinati individui/entità provenienti dai partner G7;
- 4) particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca di un equilibrio sostenibile e dinamico tra il rischio di abuso dei servizi di trasferimento di valuta (*money or value transfer services - MVTs*)^d a fini di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio, e la necessità di salvaguardare il comportamento legittimo di attori rilevanti, favorire l'inclusione finanziaria e contenere i fenomeni di *de-risking*^e. In questo ambito, il G7 si è impegnato a continuare a promuovere una più efficace vigilanza da parte delle autorità competenti

^d Il termine MVTs si riferisce ai servizi finanziari che includono l'accettazione di diversi strumenti di pagamento al beneficiario attraverso comunicazioni, messaggi, trasferimenti, o attraverso network ai quali il fornitore di MVTs appartiene. I MVTs operano su larga scala in tutto il mondo (soprattutto in regioni con servizi bancari inesistenti o limitati) attraverso un gran numero di intermediari finanziari basati in differenti giurisdizioni e coinvolgono una quota significativa dei flussi di denaro a livello globale, specialmente in paesi con alti tassi di immigrazione. Tenuto conto delle caratteristiche transnazionali del settore e della semplicità con cui tali circuiti di trasferimento di valute permettono di trasferire quantità di denaro in tempo reale, la supervisione e il controllo degli agenti risultano di particolare importanza. La mancanza di trasparenza e di controlli efficaci possono rendere questi canali adatti a trasferimenti illeciti finalizzati a finanziare il terrorismo. D'altra parte, i servizi di trasferimento di valuta rappresentano un'area sensibile in tema di inclusione finanziaria dei gruppi più vulnerabili; l'imposizione di norme particolarmente stringenti e costose potrebbe incoraggiare il passaggio a circuiti informali e non tracciabili.

^e Il fenomeno del *de-risking*, che si riferisce alle difficoltà nell'accesso al sistema finanziario da parte di intere fasce di clientela dovute all'avversione al rischio, è stato già oggetto di attenzione da parte del GAFI, che ha pubblicato delle linee guida con riferimento all'istituto del correspondent banking relationship (i.e. fornitura di conti a passività corrente e i servizi collegati a favore di un altro istituto usato per transazioni contanti, per la gestione della liquidità e per prestiti a breve termine o necessità d'investimento).

